



Prot. 3-07/17

Livorno, 5 luglio 2017

Al Direttore della Casa di Reclusione

Dott. Francesco D'Anselmo

PORTO AZZURRO

Al Capo del Dipartimento Amm. Penitenziaria

Pres. Dott. Santi Consolo

ROMA

Al D. G. del Personale e Risorse DAP

Dott. Pietro Buffa

ROMA

Dott. Martone Giuseppe

Provveditore Regionale Amm. Penitenziaria

Toscana e Umbria

FIRENZE

e per conoscenza,

Al Capo di Gabinetto

del Ministro della Giustizia

ROMA

Angelo Urso

Segretario Generale

U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria

ROMA

Mauro Lai

Segretario Generale

U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria Toscana

PRATO

Oggetto: **assegnazione alloggi demaniali a titolo gratuito – Casa Reclusione Porto Azzurro.**

Questo Coordinamento è stato messo al corrente che la S.V. stia procedendo, in modo difforme, ad assegnare gli alloggi demaniali a titolo gratuito a personale non avente diritto.

Si evidenzia che l'assegnazione dei citati alloggi a titolo gratuito è prevista dall'art. 2 del D.P.R. 314/2006 per il Comandante di reparto, il Direttore ed il Provveditore.

L'art. 4 dello stesso dispositivo prevede l'assegnazione a titolo gratuito per il personale che svolge particolari incarichi (comma 2) e la competenza è del Direttore Generale dei Beni e Servizi e delle Risorse (comma 3).

Qualora, le richieste di assegnazione a titolo gratuito siano superiori alle disponibilità di alloggi, si applica quanto previsto dal successivo art. 6, stesso D.P.R., ovvero con un bando apposito e l'elaborazione della relativa graduatoria è di competenza della Commissione alloggi istituita presso il Provveditorati regionali.

Per quanto attiene l'atto di codesta Direzione, la parte relativa alla determinazione dell'importo del canone da pagare è mancante del tutto, quindi, deve essere obbligatoriamente inserita nel disciplinare di concessione, pena la nullità dello stesso. Non solo, l'invalidità del menzionato documento è dovuta anche dal motivo per il quale che per quel tipo di assegnazione la durata della concessione coincide con la durata dell'incarico dell'affidatario, ovvero l'assegnatario godrà dell'immobile fino alla quiescenza.

Pertanto, dal punto di vista amministrativo l'atto è nullo, sia per il vizio sostanziale dell'omissione della parte relativa alla quantificazione del canone (danno erariale), sia perché Ella non ha la competenza giuridica per poterlo formulare.

Alla luce di quanto sopra, la invitiamo a renderci urgenti spiegazioni a riguardo e in attesa molti cordiali saluti.


Coordinatore Territoriale
Mauro Barile